

Convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale

Conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950

Approvata dall'Assemblea federale il 18 giugno 1952¹

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1952

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 1952

(Stato 26 febbraio 2025)

I Governi firmatari della presente Convenzione,

considerando l'opportunità di assicurare ai loro regimi doganali la massima concordanza e uniformità e, sopra tutto di studiare i problemi inerenti allo sviluppo e al progresso della tecnica doganale, nonché la legislazione che vi si riferisce,

convinti che il promovimento tra i Governi della cooperazione in queste materie, tenuto conto dei fattori economici e della tecnica doganale che essa comporta, sarebbe vantaggioso per il commercio internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

È istituito un Consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito chiamato «Consiglio».

Art. II

- a. – Sono Membri del Consiglio:
- (i) le Parti Contraenti della presente Convenzione;
 - (ii) il Governo di qualsiasi territorio doganale autonomo per quanto concerne le sue relazioni commerciali estere, proposto dalla Parte Contraente che ha la responsabilità ufficiale dei suoi rapporti diplomatici, la cui ammissione come membro a sé sia accetta al Consiglio.
- b. – Il Governo di un territorio doganale autonomo, che sia Membro a sé del Consiglio in virtù del precedente paragrafo a (ii), cesserà di esserlo dal momento in cui la Parte Contraente che assume la responsabilità ufficiale delle sue relazioni diplomatiche ne avrà notificato il recesso.
- c. – Ogni Membro del Consiglio nomina uno o più delegati supplenti che ve lo rappresentino. Questi delegati possono essere assistiti da consiglieri.

RU 1953 42; FF 1952 I 525 ediz. ted. 533 ediz. franc.

¹ RU 1953 41

- d. – Il Consiglio può ammettere nel suo seno, come osservatori, rappresentanti di paesi non membri o di organizzazioni internazionali.

Art. III

Il Consiglio è incaricato:

- a. – di studiare tutti i problemi relativi alla cooperazione doganale che le Parti Contraenti, conformemente agli scopi generali della presente Convenzione, hanno convenuto di promuovere;
- b. – di esaminare gli aspetti tecnici dei regimi doganali e i fattori economici che vi si connettono allo scopo di proporre ai suoi Membri i mezzi pratici per conseguire la maggior concordanza e uniformità possibile;
- c. – di elaborare progetti di convenzione e modificazioni di convenzioni, e di raccomandarne l'adozione ai Governi interessati;
- d. – di fare raccomandazioni per assicurare l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle convenzioni concluse in seguito ai suoi lavori, come pure della Convenzione concernente la Nomenclatura per la Classificazione delle Merci², elaborate dal Gruppo di Studi per l'Unione Doganale Europea, e di esercitare a tale scopo le funzioni che gli fossero espressamente assegnate dalle disposizioni di dette Convenzioni;
- e. – di raccomandare, come organo di conciliazione, il componimento delle controversie che potessero sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione delle Convenzioni indicate nel precedente paragrafo d, conformemente alle disposizioni di dette Convenzioni; le Parti interessate potranno, di comune intesa, impegnarsi anticipatamente ad accettare le raccomandazioni del Consiglio;
- f. – di assicurare la diffusione delle informazioni concernenti la legislazione e la tecnica doganale;
- g. – di fornire ai Governi interessati, d'ufficio o a loro domanda, informazioni e pareri sulle questioni doganali che si riferiscono agli scopi generali della presente Convenzione e di fare raccomandazioni in proposito;
- h. – di cooperare con le altre organizzazioni intergovernative in questioni di sua competenza.

Art. IV

I Membri del Consiglio forniranno a quest'ultimo, quando ne sono richiesti, le informazioni e la documentazione necessarie all'adempimento della sua missione; tuttavia, nessun Membro del Consiglio sarà tenuto a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione ostacolasse l'applicazione della legge, fosse contraria all'interesse

² RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299). Vedi ora la Conv. internazionale del 14 giu. 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).

³ La Svizzera non ha aderito a questa Conv.

pubblico o pregiudicasse i legittimi interessi commerciali d'aziende pubbliche o private.

Art. V

Il Consiglio è assistito da un Comitato tecnico permanente e da un Segretario generale.

Art. VI

- a. – Il Consiglio elegge ogni anno tra i delegati il suo Presidente e almeno due Vicepresidenti;
- b. – adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri;
- c. – istituisce un Comitato per la Nomenclatura conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente la Nomenclatura per la classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali⁴ e un Comitato per il Valore conformemente alle disposizioni della Convenzione sul Valore doganale delle Merci⁵. Esso può inoltre istituire quegli altri comitati che stima necessari per l'esecuzione delle Convenzioni indicate nell'articolo III, lettera d, o per qualsiasi altro scopo che rientra nelle sue competenze;
- d. – delimita i compiti assegnati al Comitato tecnico permanente e i poteri che gli delega;
- e. – approva il bilancio annuale, controlla le spese e impartisce al Segretariato generale le necessarie direttive concernenti le sue finanze.

Art. VII

- a. – La sede del Consiglio è stabilita a Bruxelles;
- b. – il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati istituiti dal Consiglio, possono riunirsi altrove se il Consiglio lo decide;
- c. – il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno; esso terrà la sua prima riunione al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. VIII

- a. – Ogni Membro del Consiglio dispone di un voto, tuttavia nessun Membro può partecipare alla votazione sulle questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle Convenzioni in vigore, indicate nell'articolo III, lettera d, che precede, se queste non gli sono applicabili, né sugli emendamenti a tali convenzioni;

⁴ RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa Conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299). Vedi ora la Conv. internazionale del 14 giu. 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).

⁵ La Svizzera non ha aderito a questa Conv.

- b. – con riserva dell'articolo VI, lettera b, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti che dispongono del voto deliberativo. Il Consiglio può validamente pronunciarsi su una questione soltanto se sono rappresentati più della metà dei membri con voto deliberativo in materia.

Art. IX

- a. – Il Consiglio allaccia con le Nazioni Unite, con i loro organi principali e sussidiari, con le loro istituzioni specializzate e con tutti gli altri organismi intergovernativi, le relazioni atte ad assicurare la collaborazione nel proseguimento delle loro rispettive missioni;
- b. – il Consiglio può concludere accordi che facilitino le consultazioni e la cooperazione con le organizzazioni non governative che hanno interesse alle questioni di sua competenza.

Art. X

- a. – Il Comitato tecnico permanente si compone dei rappresentanti dei Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio può designare un delegato e uno o più delegati supplenti che lo rappresentino nel Comitato.
I rappresentanti sono funzionari specializzati in questioni di tecnica doganale. Essi possono essere assistiti da periti;
- b. – il Comitato tecnico permanente si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Art. XI

- a. – Il Consiglio nomina il Segretario generale e un Segretario generale aggiunto, e ne determina le loro attribuzioni, i loro obblighi, il loro ordinamento e la durata delle loro funzioni;
- b. – il segretario generale nomina il personale amministrativo del Segretariato generale. L'effettivo e l'ordinamento di questo personale devono essere approvati dal Consiglio.

Art. XII

- a. – Ciascun Membro del Consiglio assume le spese della sua delegazione al Consiglio, al Comitato tecnico permanente e ai comitati istituiti dal Consiglio;
- b. – le spese del Consiglio sono sostenute dai suoi Membri e ripartite secondo una tavola fissata dal Consiglio;
- c. – il Consiglio può sospendere il diritto di voto a ogni Membro che nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ammontare della sua contribuzione non abbia adempito i suoi obblighi pecuniari;
- d. – ogni Membro del Consiglio è tenuto a versare per intero la sua quota parte annua alle spese dell'esercizio durante il quale è divenuto Membro del Con-

siglio, come anche dell'esercizio durante il quale la sua disdetta è divenuta definitiva.

Art. XIII

- a. – Sul territorio di ciascun Membro il Consiglio gode della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni come è definita nell'Allegato alla presente Convenzione;
- b. – il Consiglio, i rappresentanti dei suoi Membri, i consiglieri e i periti designati a coadiuvarli, e i funzionari del Consiglio godono dei privilegi e delle immunità contemplate in detto Allegato;
- c. – quest'ultimo costituisce parte integrante della presente Convenzione e qualsiasi riferimento alla Convenzione deve intendersi come riferito anche all'Allegato.

Art. XIV

Le Parti Contraenti accettano le disposizioni del Protocollo concernente il Gruppo di Studi per l'Unione Doganale Europea, aperto alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione. Nel fissare la tavola delle contribuzioni, prevista nell'articolo XII, lettera b, il Consiglio terrà conto della partecipazione dei suoi Membri al Gruppo di Studi.

Art. XV

La presente Convenzione rimane aperta alla firma fino al 31 marzo 1951.

Art. XVI

- a. – La presente Convenzione sarà ratificata;
- b. – gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale.

Art. XVII

- a. – La presente Convenzione entra in vigore non appena sette dei Governi firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione;
- b. – per i Governi firmatari che depositano ulteriormente i loro strumenti di ratificazione, la Convenzione entra in vigore il giorno stesso del deposito.

Art. XVIII

- a. – I Governi degli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione vi possono aderire a contare dal 1° aprile 1951;

- b. – gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale;
- c. – la presente Convenzione entra in vigore per ogni Governo che vi avrà aderito il giorno del deposito del loro strumento di adesione ma non prima della data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto dispone l'articolo XVII, lettera a.

Art. XIX

La presente Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma ogni Parte Contraente può disdirla in ogni tempo cinque anni dopo la sua entrata in vigore fissata nell'articolo XVII, lettera a. La disdetta avrà effetto allo spirare del termine di un anno dalla data in cui il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne avrà ricevuto la notificazione; questo la comunicherà a tutti i Governi firmatari o aderenti, e al Segretario generale.

Art. XX

- a. – Il Consiglio può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione;
- b. – la Parte Contraente che accetta un emendamento notificherà l'accettazione al Ministero degli Affari Esteri del Belgio il quale informerà dell'avvenuta notificazione i Governi firmatari o aderenti, e il Segretario generale;
- c. – l'emendamento entra in vigore tre mesi dopo che il Ministro degli Affari Esteri del Belgio avrà ricevuto le notificazioni d'accettazione da tutte le Parti contraenti. Non appena tutte le Parti Contraenti avranno accettato un emendamento, il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne informerà i Governi firmatari e aderenti, come anche il Segretario generale, indicando loro il giorno della sua entrata in vigore;
- d. – entrato in vigore un emendamento, nessun Governo potrà ratificare la presente Convenzione oppure aderirvi senza parimente accettare l'emendamento stesso.

In fede di che, i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell'archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Capacità giuridica, privilegi e immunità del consiglio

Art. I Definizioni

Sezione 1

Per l'applicazione del presente Allegato:

- (i) Agli effetti dell'articolo III le espressioni «patrimonio e averi» si riferiscono parimente al patrimonio e agli averi amministrati dal Consiglio nell'esercizio delle sue attribuzioni organiche;
- (ii) Agli effetti dell'articolo V, con l'espressione «rappresentanti dei Membri» si intendono tutti i rappresentanti, i rappresentanti supplenti, i periti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 2

Il Consiglio ha la personalità giuridica. Esso può:

- a. concludere contratti,
- b. acquistare beni mobili e immobili e disporne,
- c. stare in giudizio.

Nell'esercizio di dette facoltà il Segretariato generale rappresenta il Consiglio.

Art. III Patrimonio

Sezione 3

Il Consiglio, come pure il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell'immunità giurisdizionale, salvo in casi particolari per i quali esso vi abbia espressamente rinunciato. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia non può estendersi a misure d'esecuzione.

Sezione 4

I locali del Consiglio sono inviolabili.

Il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 5

Gli archivi del Consiglio e, in genere, tutti i documenti di sua proprietà o in suo possesso sono, ovunque si trovino, inviolabili.

Sezione 6

Senza essere soggetto a controllo, a regolamento o a moratoria il Consiglio può:

- a. possedere valori di qualsiasi natura e tenere conti in qualsiasi moneta;
- b. il Consiglio è libero di trasferire i suoi fondi da un paese a un altro oppure nell'interno di qualsiasi paese e di convertire in qualunque moneta tutti i valori in suo possesso.

Sezione 7

Nell'esercizio dei diritti che gli sono conferiti in virtù della precedente sezione il Consiglio accoglie tutte le rimostranze che gli fossero mosse da uno dei suoi Membri e ne tien conto nella misura che stima compatibile con i suoi propri interessi.

Sezione 8

Il Consiglio, i suoi averi, le sue rendite e gli altri suoi beni sono:

- a. esenti da ogni imposta diretta. Tuttavia, rimane inteso che il Consiglio non chiederà l'esonero dalle imposte che costituiscano esclusivamente la remunerazione di pubblici servizi;
- b. esenti da qualsiasi dazio, divieto o restrizione d'importazione o di esportazione, sugli oggetti che il Consiglio importa o esporta per suo uso ufficiale. Tuttavia, rimane inteso che gli oggetti importati in virtù di questa franchigia non potranno essere venduti nel territorio del Paese nel quale sono stati introdotti se non alle condizioni ammesse dal Governo di detto paese;
- c. esenti da ogni dazio, divieto o restrizione, riguardo alle sue pubblicazioni.

Sezione 9

Sebbene il Consiglio non pretenda l'esenzione da tasse di consumo o di vendita, che incidano sul prezzo di beni mobili e immobili, tuttavia, se gli acquisti gravati da siffatte imposte sono rilevanti, i Membri del Consiglio, ogni qualvolta sarà loro possibile, prenderanno gli accordi amministrativi necessari per ottenerne la remissione oppure la restituzione.

Art. IV Facilitazioni in materia di comunicazioni*Sezione 10*

Per le sue comunicazioni ufficiali il Consiglio gode, nel territorio di ciascun Membro, d'un trattamento non meno favorevole di quello concesso da questo Membro a qualsiasi altro Governo, compresa la sua missione diplomatica, in materia di priorità, tariffe e tasse della posta lettere, cablogrammi, telegrammi, radiotelegrammi, telefotografie, comunicazioni telefoniche e altre, come anche in materia di tariffe di stampa per le comunicazioni alla stampa e alla radio.

Sezione 11

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del consiglio non possono essere sottoposte a censura.

La presente sezione non può in nessun modo essere interpretata come divieto di prendere adeguati provvedimenti di sicurezza, che saranno fissati di concerto tra il Consiglio e uno dei suoi Membri.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 12

Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e gli altri Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri godono, nell'esercizio delle loro funzioni e nei viaggi di andata al luogo di riunione o di ritorno da esso, dei seguenti privilegi e immunità:

- a. immunità dall'arresto o dalla detenzione, immunità dal sequestro per il loro bagaglio personale e immunità da qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti (parole e scritti compresi) che hanno compiuto in veste ufficiale;
- b. inviolabilità di ogni carta e documento;
- c. diritto di usare di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per mezzo di corrieri o di valigie sigillate;
- d. esenzione personale e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva concernente l'immigrazione e da qualsiasi altra formalità di controllo per gli stranieri, nei paesi da loro visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni;
- e. medesime facilitazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea, per quanto concerne le restrizioni di carattere monetario o di cambio;
- f. medesime immunità e facilitazioni di quelle concesse ai Membri di missioni diplomatiche di grado corrispondente, per quanto concerne il loro bagaglio personale.

Sezione 13

Per garantire ai rappresentanti dei Membri del Consiglio, del Comitato tecnico e degli altri Comitati del Consiglio completa libertà di parola e completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, essi continueranno a fruire, anche dopo cessazione del loro mandato, dell'immunità giurisdizionale per quanto concerne le parole, gli scritti o gli atti emanati da essi nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 14

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non per il loro personale profitto ma allo scopo di garantire l'esercizio, in completa indipendenza, delle loro funzioni relative al Consiglio. Ne consegue, che un Membro non ha solamente il diritto ma altresì il dovere di togliere l'immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l'immunità può essere tolta senza pregiudizio dello scopo per il quale è stata concessa.

Sezione 15

Le disposizioni delle Sezioni 12 e 13 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è attinente o del quale essa è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari del Consiglio*Sezione 16*

Il Consiglio designa le categorie di funzionari ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Il Segretario generale comunica ai Membri del Consiglio i nomi dei funzionari che sono compresi in dette categorie.

Sezione 17

I funzionari del Consiglio:

- a. godono dell'immunità giurisdizionale per gli atti (parole e scritti compresi) che compiono nell'esercizio delle loro funzioni e nel limite delle loro attribuzioni;
- b. sono esentati da qualsiasi imposta sullo stipendio e sugli emolumenti versati loro dal Consiglio;
- c. non sono sottoposti, e neppure il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, alle restrizioni relative all'immigrazione, né alle formalità di controllo degli stranieri;
- d. godono per quanto concerne le facilitazioni di cambio, dei medesimi privilegi che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
- e. fruiscono, in tempo di crisi internazionale, come anche il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, delle medesime facilitazioni di rimpatrio che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
- f. godono del diritto d'importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti allorché per la prima volta assumono le funzioni nel paese interessato e di riesportarli parimente in franchigia nel paese di domicilio al cessare delle loro funzioni.

Sezione 18

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nella Sezione 17, il Segretario del Consiglio, il suo coniuge e i figli minorenni godono dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai capi di missioni diplomatiche conformemente al diritto internazionale.

Il Segretario generale aggiunto godrà dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai rappresentanti diplomatici di grado corrispondente.

Sezione 19

I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell'interesse del Consiglio e non per il loro profitto personale. Il Segretario generale può e deve togliere l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l'immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio. Solo il Consiglio ha il diritto di togliere l'immunità al Segretario generale.

Art. VII Periti in missione per il Consiglio*Sezione 20*

I periti (che non siano i funzionari previsti nell'articolo VI) in missione per il Consiglio e durante detta missione, compreso il viaggio, godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni necessari al libero esercizio delle loro funzioni; in particolare, essi godono:

- a. dell'immunità dall'arresto personale o dalla detenzione e dal sequestro sul loro bagaglio;
- b. dell'immunità giurisdizionale per gli atti, compresi le parole e gli scritti, che compiono nell'esercizio delle loro missioni e nei limiti delle loro attribuzioni;
- c. dell'inviolabilità di ogni carta e documento.

Sezione 21

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono concesse ai periti nell'interesse del Consiglio e non a loro personale profitto. Il Segretario generale può e deve togliere l'immunità concessa a un perito in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l'immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio.

Art. VIII Abuso dei privilegi*Sezione 22*

Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri e i funzionari previsti nelle Sezioni 16 e 20, durante l'esercizio delle loro funzioni e i viaggi di andata dal luogo di riunione o di ritorno da esso, non potranno essere costretti dalle autorità locali ad abbandonare il paese, nel quale esercitano le loro funzioni, a motivo di attività da loro ufficialmente svolte. Tuttavia, se una tale persona avrà abusato del privilegio della residenza, esercitandovi attività non connesse alle sue funzioni ufficiali, potrà essere forzata dal Governo ad abbandonare il paese, con riserva delle seguenti disposizioni:

- (i) I rappresentanti dei Membri del Consiglio e le persone che conformemente alla Sezione 18 godono dell'immunità diplomatica non potranno essere costretti ad abbandonare il paese se non conformemente alla procedura diplomatica applicabile ai rappresentanti diplomatici accreditati in questo paese.
- (ii) Se si tratta di funzionario al quale non si applichino le disposizioni della Sezione 18, nessuna decisione d'espulsione potrà essere presa senza l'approvazione del Ministero degli Affari Esteri del paese di cui si tratta, il quale non potrà concederla prima d'aver udito il Segretario generale del Consiglio; quest'ultimo avrà inoltre il diritto d'intervenire a favore della persona contro la quale sia stata intentata una procedura d'espulsione.

Sezione 23

Il Segretario generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri del Consiglio nell'intento di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di

assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare qualsiasi abuso che potesse derivare dai privilegi, immunità e facilitazioni enumerati nel presente Allegato.

Art. IX Regolamento delle controversie

Sezione 24

Il Consiglio dovrà prevedere procedure appropriate per il componimento

- a. delle controversie di carattere contrattuale e, in genere, di diritto privato, nelle quali fosse parte;
- b. delle controversie in cui fosse coinvolto un funzionario del Consiglio, che in virtù della sua posizione ufficiale gode dell'immunità, allorché questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni delle Sezioni 19 e 21.

Art. X Accordi complementari

Sezione 25

Il Consiglio può concludere accordi complementari con una o più Parti contraenti per completare nei rapporti con le stesse le disposizioni del presente Allegato.

Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea

I Governi firmatari del presente Protocollo,

Considerati gli scopi del Gruppo di Studi per l'Unione Doganale Europea, come sono definiti nella dichiarazione fatta da alcuni Governi al Comitato di Cooperazione Economica Europea il 12 settembre 1947;

Animati dal desiderio di sgravare il Governo belga dalle spese relative al Gruppo di Studi;

Vista la Convenzione che istituisce un Consiglio di Cooperazione Doganale (chiamata qui di seguito «Convenzione»), aperta oggi alla firma;

Hanno convenuto quanto segue:

1. Con riserva delle disposizioni del seguente paragrafo 2, le spese del Gruppo di Studi a decorrere dal 1° gennaio 1951 saranno conteggiate a carico del Consiglio di Cooperazione Doganale istituito in virtù della Convenzione.

Il Consiglio prenderà le disposizioni necessarie affinché queste spese siano ripartite tra i suoi Membri e, qualora lo ritenga desiderabile, tra tutti gli altri Governi interessati.

2. Se la Convenzione non fosse ancora in vigore il 1° gennaio 1951 i Governi firmatari si impegnano a prendere immediatamente e insieme le necessarie disposizioni perchè sia provveduto alle spese del Gruppo di Studi a contare dal 1° gennaio 1951 fino al giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il Segretariato generale e il Comitato tecnico permanente, istituiti in virtù dell'Articolo V della Convenzione, saranno messi a disposizione del Gruppo di Studi.

4. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma. Esso entra in vigore il giorno stesso della firma per i Governi che l'hanno firmato senza riserva di ratificazione, ed entra in vigore il giorno del deposito degli strumenti di ratificazione presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio per i Governi che l'hanno firmato con riserva di ratificazione.

5. Il presente Protocollo diventa caduco se il Gruppo di Studi o il Consiglio di Cooperazione Doganale è sciolto oppure se la condizione giuridica del Gruppo di Studi, in seguito a fusione con altra organizzazione o per qualsiasi altra causa, mutasse.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell'archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi che firmeranno la Convenzione oppure vi aderiranno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 26 febbraio 2025⁶

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
|----------------------|--------------------------|--------|-------------------|------|
| Afghanistan | 10 agosto | 2004 A | 10 agosto | 2004 |
| Albania | 31 agosto | 1992 A | 31 agosto | 1992 |
| Algeria | 19 dicembre | 1966 A | 19 dicembre | 1966 |
| Andorra | 3 settembre | 1998 A | 3 settembre | 1998 |
| Angola | 26 settembre | 1990 A | 26 settembre | 1990 |
| Antigua e Barbuda | 10 aprile | 2017 A | 10 aprile | 2017 |
| Arabia Saudita | 8 maggio | 1973 A | 8 maggio | 1973 |
| Argentina | 1° luglio | 1968 A | 1° luglio | 1968 |
| Armenia | 30 giugno | 1992 A | 30 giugno | 1992 |
| Australia | 5 gennaio | 1961 A | 5 gennaio | 1961 |
| Austria | 21 gennaio | 1953 A | 21 gennaio | 1953 |
| Azerbaigian | 17 giugno | 1992 A | 17 giugno | 1992 |
| Bahamas | 16 agosto | 1974 A | 16 agosto | 1974 |
| Bahrein | 18 aprile | 2001 A | 18 aprile | 2001 |
| Bangladesh | 1° luglio | 1978 A | 1° luglio | 1978 |
| Barbados | 7 gennaio | 1999 A | 7 gennaio | 1999 |
| Belarus | 16 dicembre | 1993 A | 16 dicembre | 1993 |
| Belgio | 11 dicembre | 1952 | 11 dicembre | 1952 |
| Belize | 22 aprile | 2008 A | 22 aprile | 2008 |
| Benin | 9 novembre | 1998 A | 9 novembre | 1998 |
| Bermuda ^a | 13 luglio | 1990 | 13 luglio | 1990 |
| Bhutan | 12 febbraio | 2002 A | 12 febbraio | 2002 |
| Bolivia | 14 agosto | 1997 A | 14 agosto | 1997 |
| Bosnia e Erzegovina | 4 luglio | 2008 A | 4 luglio | 2008 |
| Botswana | 25 agosto | 1978 A | 25 agosto | 1978 |
| Brasile | 19 gennaio | 1981 A | 19 gennaio | 1981 |
| Brunei | 1° luglio | 1996 A | 1° luglio | 1996 |
| Bulgaria | 1° agosto | 1973 A | 1° agosto | 1973 |
| Burkina Faso | 16 settembre | 1966 A | 16 settembre | 1966 |
| Burundi | 20 ottobre | 1964 A | 20 ottobre | 1964 |
| Cambogia | 3 aprile | 2001 A | 3 aprile | 2001 |
| Camerun | 9 aprile | 1965 A | 9 aprile | 1965 |
| Canada | 12 ottobre | 1971 A | 12 ottobre | 1971 |
| Capo Verde | 1° luglio | 1992 A | 1° luglio | 1992 |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 A | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 16 febbraio | 2005 A | 16 febbraio | 2005 |
| Cile | 1° luglio | 1966 A | 1° luglio | 1966 |

⁶ RU 1974 1455; 1981 542; 1983 1319; 1986 718; 1987 1015; 1989 313; 1990 1492; 1991 2335; 2004 767; 2005 3895; 2007 1403; 2010 31; 2012 1657; 2015 1839; 2020 2171; 2022 62; 2025 150.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------|
| Cina | 18 luglio | 1983 A | 18 luglio | 1983 |
| Hong Kong ^{a b} | 1° luglio | 1987 | 1° luglio | 1987 |
| Macao ^{a c} | 7 luglio | 1993 | 7 luglio | 1993 |
| Cipro | 31 agosto | 1967 A | 31 agosto | 1967 |
| Colombia | 1° luglio | 1993 A | 1° luglio | 1993 |
| Comore | 1° luglio | 1993 A | 1° luglio | 1993 |
| Congo (Brazzaville) | 2 settembre | 1975 A | 2 settembre | 1975 |
| Congo (Kinshasa) | 26 luglio | 1972 A | 26 luglio | 1972 |
| Corea (Sud) | 2 luglio | 1968 A | 2 luglio | 1968 |
| Costa Rica | 29 agosto | 2001 A | 29 agosto | 2001 |
| Côte d'Ivoire | 2 settembre | 1963 A | 2 settembre | 1963 |
| Croazia | 1° luglio | 1993 A | 1° luglio | 1993 |
| Cuba | 11 luglio | 1988 A | 11 luglio | 1988 |
| Danimarca | 19 ottobre | 1951 | 4 novembre | 1952 |
| Dominicana, Repubblica | 28 luglio | 2004 A | 28 luglio | 2004 |
| Ecuador | 16 dicembre | 1997 A | 16 dicembre | 1997 |
| Egitto | 26 ottobre | 1956 A | 26 ottobre | 1956 |
| El Salvador | 7 luglio | 2005 A | 7 luglio | 2005 |
| Emirati Arabi Uniti | 7 febbraio | 1979 A | 7 febbraio | 1979 |
| Eritrea | 8 agosto | 1995 A | 8 agosto | 1995 |
| Estonia | 18 giugno | 1992 A | 18 giugno | 1992 |
| Eswatini | 15 maggio | 1981 A | 15 maggio | 1981 |
| Etiopia | 6 agosto | 1973 A | 6 agosto | 1973 |
| Figi | 1° luglio | 1997 A | 1° luglio | 1997 |
| Filippine | 1° ottobre | 1980 A | 1° ottobre | 1980 |
| Finlandia | 27 gennaio | 1961 A | 27 gennaio | 1961 |
| Francia | 6 ottobre | 1952 | 4 novembre | 1952 |
| Gabon | 18 febbraio | 1965 A | 18 febbraio | 1965 |
| Gambia | 14 ottobre | 1987 A | 14 ottobre | 1987 |
| Georgia | 26 ottobre | 1993 A | 26 ottobre | 1993 |
| Germania | 4 novembre | 1952 | 4 novembre | 1952 |
| Ghana | 1° agosto | 1968 A | 1° agosto | 1968 |
| Giamaica | 29 marzo | 1963 A | 29 marzo | 1963 |
| Giappone | 15 giugno | 1964 A | 15 giugno | 1964 |
| Gibuti | 19 marzo | 2008 A | 19 marzo | 2008 |
| Giordania | 1° gennaio | 1964 A | 1° gennaio | 1964 |
| Grecia | 10 dicembre | 1951 | 4 novembre | 1952 |
| Guatemala | 22 febbraio | 1985 A | 22 febbraio | 1985 |
| Guinea | 30 ottobre | 1991 A | 30 ottobre | 1991 |
| Guinea equatoriale | 22 dicembre | 2021 A | 22 dicembre | 2021 |
| Guinea-Bissau | 19 agosto | 2010 A | 19 agosto | 2010 |
| Guyana | 29 luglio | 1976 A | 29 luglio | 1976 |
| Haiti | 31 gennaio | 1958 A | 31 gennaio | 1958 |
| Honduras | 8 dicembre | 2005 A | 8 dicembre | 2005 |
| India | 15 febbraio | 1971 A | 15 febbraio | 1971 |

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
|--------------------|--------------------------|--------|-------------------|------|
| Indonesia | 30 aprile | 1957 A | 30 aprile | 1957 |
| Iran | 16 ottobre | 1959 A | 16 ottobre | 1959 |
| Iraq | 6 giugno | 1990 A | 6 giugno | 1990 |
| Irlanda | 23 settembre | 1952 A | 4 novembre | 1952 |
| Islanda | 15 febbraio | 1971 | 15 febbraio | 1971 |
| Isole Salomone | 26 gennaio | 2023 A | 26 gennaio | 2023 |
| Israele | 23 maggio | 1958 A | 23 maggio | 1958 |
| Italia | 20 novembre | 1952 | 20 novembre | 1952 |
| Kazakistan | 30 giugno | 1992 A | 30 giugno | 1992 |
| Kenya | 24 maggio | 1965 A | 24 maggio | 1965 |
| Kirghizistan | 10 febbraio | 2000 A | 10 febbraio | 2000 |
| Kosovo | 25 gennaio | 2017 A | 25 gennaio | 2017 |
| Kuwait | 4 ottobre | 1993 A | 4 ottobre | 1993 |
| Laos | 16 gennaio | 2007 A | 16 gennaio | 2007 |
| Lesotho | 2 agosto | 1978 A | 2 agosto | 1978 |
| Lettonia | 22 giugno | 1992 A | 22 giugno | 1992 |
| Libano | 20 maggio | 1960 A | 20 maggio | 1960 |
| Liberia | 7 gennaio | 1975 A | 7 gennaio | 1975 |
| Libia | 11 gennaio | 1983 A | 11 gennaio | 1983 |
| Lituania | 18 giugno | 1992 A | 18 giugno | 1992 |
| Lussemburgo | 23 gennaio | 1953 | 23 gennaio | 1953 |
| Macedonia del Nord | 1° luglio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
| Madagascar | 18 febbraio | 1964 A | 18 febbraio | 1964 |
| Malawi | 6 giugno | 1966 A | 6 giugno | 1966 |
| Malaysia | 30 giugno | 1964 A | 30 giugno | 1964 |
| Maldive | 8 settembre | 1995 A | 8 settembre | 1995 |
| Mali | 7 agosto | 1987 A | 7 agosto | 1987 |
| Malta | 6 luglio | 1968 A | 6 luglio | 1968 |
| Marocco | 1° luglio | 1968 A | 1° luglio | 1968 |
| Mauritania | 2 ottobre | 1979 A | 2 ottobre | 1979 |
| Maurizio | 29 marzo | 1973 A | 29 marzo | 1973 |
| Messico | 8 febbraio | 1988 A | 8 febbraio | 1988 |
| Moldova | 28 ottobre | 1994 A | 28 ottobre | 1994 |
| Mongolia | 17 settembre | 1991 A | 17 settembre | 1991 |
| Montenegro | 24 ottobre | 2006 A | 24 ottobre | 2006 |
| Mozambico | 1° luglio | 1987 A | 1° luglio | 1987 |
| Myanmar | 25 marzo | 1991 A | 25 marzo | 1991 |
| Namibia | 30 giugno | 1992 A | 30 giugno | 1992 |
| Nepal | 22 luglio | 1985 A | 22 luglio | 1985 |
| Nicaragua | 24 settembre | 1998 A | 24 settembre | 1998 |
| Niger | 1° luglio | 1981 A | 1° luglio | 1981 |
| Nigeria | 21 agosto | 1963 A | 21 agosto | 1963 |
| Norvegia | 6 agosto | 1951 | 4 novembre | 1952 |
| Nuova Zelanda | 16 maggio | 1963 A | 16 maggio | 1963 |
| Oman | 11 settembre | 2000 A | 11 settembre | 2000 |

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|------|
| Paesi Bassi | 23 gennaio | 1953 | 23 gennaio | 1953 |
| Curaçao | 1° luglio | 2001 | 1° luglio | 2001 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) | 1° luglio | 2001 | 1° luglio | 2001 |
| Sint Maarten | 1° luglio | 2001 | 1° luglio | 2001 |
| Pakistan | 16 novembre | 1955 A | 16 novembre | 1955 |
| Palau | 2 febbraio | 2024 A | 2 febbraio | 2024 |
| Palestina | 24 marzo | 2015 A | 24 marzo | 2015 |
| Panama | 8 marzo | 1996 A | 8 marzo | 1996 |
| Papua Nuova Guinea | 18 marzo | 2002 A | 18 marzo | 2002 |
| Paraguay | 3 ottobre | 1969 A | 3 ottobre | 1969 |
| Perù | 27 gennaio | 1970 A | 27 gennaio | 1970 |
| Polonia | 17 luglio | 1974 A | 17 luglio | 1974 |
| Portogallo | 26 gennaio | 1953 | 26 gennaio | 1953 |
| Qatar | 4 maggio | 1992 A | 4 maggio | 1992 |
| Regno Unito | 12 settembre | 1952 | 4 novembre | 1952 |
| Rep. Centrafricana | 28 luglio | 1986 A | 28 luglio | 1986 |
| Romania | 15 gennaio | 1969 A | 15 gennaio | 1969 |
| Ruanda | 3 marzo | 1964 A | 3 marzo | 1964 |
| Russia | 8 luglio | 1991 A | 8 luglio | 1991 |
| Saint Lucia | 12 maggio | 2005 A | 12 maggio | 2005 |
| Samoa | 1° ottobre | 2001 A | 1° ottobre | 2001 |
| São Tomé e Príncipe | 23 settembre | 2009 A | 23 settembre | 2009 |
| Seicelle | 25 luglio | 2000 A | 25 luglio | 2000 |
| Senegal | 10 marzo | 1976 A | 10 marzo | 1976 |
| Serbia | 27 marzo | 2001 A | 27 marzo | 2001 |
| Sierra Leone | 6 novembre | 1975 A | 6 novembre | 1975 |
| Singapore | 9 luglio | 1975 A | 9 luglio | 1975 |
| Siria | 3 novembre | 1959 A | 3 novembre | 1959 |
| Slovacchia | 1° gennaio | 1993 A | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 7 settembre | 1992 A | 7 settembre | 1992 |
| Somalia | 4 ottobre | 2012 A | 4 ottobre | 2012 |
| Spagna | 13 luglio | 1952 A | 4 novembre | 1952 |
| Sri Lanka | 29 maggio | 1967 A | 29 maggio | 1967 |
| Stati Uniti | 5 novembre | 1970 A | 5 novembre | 1970 |
| Sudafrica | 24 marzo | 1964 A | 24 marzo | 1964 |
| Sudan | 8 giugno | 1960 A | 8 giugno | 1960 |
| Sudan del Sud | 18 luglio | 2012 A | 18 luglio | 2012 |
| Suriname | 26 novembre | 2018 A | 26 novembre | 2018 |
| Svezia | 17 ottobre | 1952 | 4 novembre | 1952 |
| Svizzera | 19 dicembre | 1952 A | 19 dicembre | 1952 |
| Tagikistan | 1° luglio | 1997 A | 1° luglio | 1997 |
| Tanzania | 17 novembre | 1964 A | 17 novembre | 1964 |
| Thailandia | 4 febbraio | 1972 A | 4 febbraio | 1972 |
| Timor-Leste | 19 settembre | 2003 A | 19 settembre | 2003 |

| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
|--------------------|--------------------------|--------|-------------------|------|
| Togo | 12 febbraio | 1990 A | 12 febbraio | 1990 |
| Tonga | 1° luglio | 2005 A | 1° luglio | 2005 |
| Trinidad e Tobago | 15 ottobre | 1973 A | 15 ottobre | 1973 |
| Tunisia | 20 luglio | 1966 A | 20 luglio | 1966 |
| Turchia | 6 giugno | 1951 A | 4 novembre | 1952 |
| Turkmenistan | 17 maggio | 1993 A | 17 maggio | 1993 |
| Ucraina | 26 giugno | 1992 A | 26 giugno | 1992 |
| Uganda | 3 novembre | 1964 A | 3 novembre | 1964 |
| Ungheria | 16 settembre | 1968 A | 16 settembre | 1968 |
| Uruguay | 16 settembre | 1977 A | 16 settembre | 1977 |
| Uzbekistan | 28 luglio | 1992 A | 28 luglio | 1992 |
| Vanuatu | 17 novembre | 2009 A | 17 novembre | 2009 |
| Venezuela | 1° luglio | 1996 A | 1° luglio | 1996 |
| Vietnam | 1° luglio | 1993 A | 1° luglio | 1993 |
| Yemen | 1° luglio | 1993 A | 1° luglio | 1993 |
| Zambia | 27 settembre | 1978 A | 27 settembre | 1978 |
| Zimbabwe | 19 marzo | 1981 A | 19 marzo | 1981 |

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Ammissione giusta l'art. II a) ii) della Conv.

^b Dal 13 lug. 1987 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

^c Dal 7 lug. 1993 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

